

ALLA PREFETTURA DI FERRARA
ALLA PREFETTURA DI RAVENNA
ALLA REGIONE ER ASSESSORATO ALLA MOBILITA'
ALLA PROVINCIA DI FERRARA
ALLA PROVINCIA DI RAVENNA
ALLA POLIZIA STRADALE COA ER
ALLA POLIZIA STRADALE COMPARTIMENTO EMILIA-ROMAGNA
ALLA POLIZIA STRADALE FERRARA
ALLA POLIZIA STRADALE RAVENNA
ALLA POLIZIA STRADALE SEZIONE DI FERRARA DISTACCAMENTO DI CODIGORO
AL SEZIONE POLIZIA STRADALE FERRARA
AL CORPO CARABINIERI COMANDO DI FERRARA
AL CORPO CARABINIERI COMANDO DI RAVENNA
AL CORPO VV.F. DI FERRARA
AL CORPO VV.F. DI RAVENNA
AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DEL DELTA
AL ENRICO FORMIGONI
ALLA POLIZIA LOCALE DI RAVENNA
ALLA PROTEZIONE CIVILE
AL 118 EMILIA EST PROV. BO MO FE
AL 118 ROMAGNA PROV. FC RA RN
AL DOTT. BORSELLI AUSL ROMAGNA
ALL' ERIK BELLOTTI
AL COMUNE DI CODIGORO
AL COMUNE DI COMACCHIO
AL COMUNE DI LAGOSANTO
AL COMUNE DI MESOLA
AL COMUNE DI RAVENNA
ALLA START ROMAGNA S.P.A. (PROV. FC RA RN)
ALLA TPER S.P.A. (PROV. BO FE)
SPETT.LE MASSIMO CAMPRINI
ALL' ANAS SPA AC BOLOGNA TRASPORTI ECCEZIONALI
ALL' ANAS SPA SALA OPERATIVA BOLOGNA
ALL' ANAS SPA SALA OPERATIVA NAZIONALE

Struttura Territoriale Emilia Romagna

Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna - T [+39] 0516301111 - F [+39] 051244970
Pec anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587

ALL' ANAS UFFICIO STAMPA
AL C.C.I.S.S.
A LUCA CANTIELLO
A GIUSEPPE IZZO
A ANDREA LOBOSCO
A RICCARDO RENZI
ALL' AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
ALL' ACMAR S.C.P.A. (ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MURATORI & AFFINI RAVENNA)
SPETT.LE CBR COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE
ALLA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.
ALLA RENOVA RED

OGGETTO

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

*** Tratta SS 16 ADRIATICA dal km 147+100 al km 154+500, Divieto di transito a tutti i mezzi con massa superiore alle 15 tonn, Provvedimenti: divieto di transito**

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **1038/2025/BO**

ORDINANZA N. 1038/2025/BO

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che è in vigore l'ordinanza n. 703/2025/BO prot. CDG. 0523153.U del 13/06/2025 in ordine agli interventi relativi al "Miglioramento del collegamento tra la S.S. 16 e la S.S. 309 dir - Interventi di adeguamento della Tangenziale di Ravenna - Lavori di ripristino del ponte sullo scolo Lama, del viadotto sul fiume Montone e del viadotto sul fiume Ronco lungo la SS 16 "Adriatica"- Il Stralcio", a seguito del COV Prefettizio del 05/06/2025;
- che, su richiesta dell'Autorità Portuale, proprietaria e titolare dell'infrastruttura, il ponte mobile sito nel Comune di Ravenna sarà interdetto al transito dal 18/08/2025 al 07/09/2025 per interventi inderogabili di manutenzione straordinaria;
- che, per quanto sopra, in considerazione dell'attuale configurazione della circolazione, anche in relazione ai concomitanti cantieri in essere lungo la SS16 "Adriatica" e lungo la SS67 "Tosco Romagnola", in provincia di Ravenna, nel COV del 08/08/2025 è stata condivisa la necessità di abbassare ulteriormente la limitazione ai trasporti con massa a pieno carico, come oggi vigente in virtù dell'ordinanza n. 703/2025/BO (prot. Anas n. CDG. 0523153.U del 13/06/2025), dalle 44 tonn alle 15 tonn per la durata dei lavori del ponte mobile;
- che, ai fini di dare seguito a quanto in narrativa, il Comune di Ravenna, con nota n. 0171437 del 08/08/2025 (prot. Anas n. CDG. 0716751.E del 11/08/2025), ha chiesto ad Anas S.p.A l'emissione di apposita ordinanza per l'imposizione del suddetto divieto lungo la SS16 "Adriatica", dal km 147+100 al km 154+500, indicando nel contempo quale soggetto attuatore dell'apposizione della necessaria segnaletica l'Autorità Portuale e per essa la ditta Acmar s.c.p.a. con sede in via Villa Glori 4, 48121 Ravenna (RA), P.IVA 00070280391;

VISTO

- gli artt. 5-6-21-39 e 40 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, come modificato dal D.L.vo n. 360 del 10/09/1993 (Codice della Strada);
- il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cantieri;
- la programmazione Anas dei lavori previsti nel breve-medio periodo lungo la SS 16 ADRIATICA e la relativa cantierizzazione;
- la nota del Comune di Ravenna n. 0171437 del 08/08/2025 (prot. Anas n. CDG. 0716751.E del 11/08/2025);
- la precedente ordinanza n. 703/2025/BO (prot. Anas n. CDG. 0523153.U del 13/06/2025);

- La procura del 17/07/2025, repertorio n. 27068
- La proposta del Capo Nucleo

CONSIDERATO

- che al fine di dare seguito a quanto sopra menzionato, dalle ore 06:00 del giorno 18/08/2025 alle ore 24:00 del giorno 07/09/2025 lungo la SS16 "Adriatica", dal km 147+100 al km 154+500 occorre imporre il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 15 tonnellate, nella fascia oraria 07:00-21:00, ad esclusione dei mezzi di soccorso, dei mezzi adibiti al trasporto di persone e dei mezzi d'opera diretti ai cantieri Anas ubicati lungo la SS16 "Adriatica" e la SS67 "Tosco Romagnola", ovvero quelli adibiti ad attività di pronto intervento, in quanto funzionali alle attività cui sono demandati.
- che, quanto in argomento è stato condiviso nel corso del COV Prefettizio in data 08/08/2025, alla presenza, tra gli altri, del Comune di Ravenna, delle Forze di Polizia Stradale e Locale e dei Servizi Emergenziali;
- che sono stati interpellati il Capo Nucleo, il Capo del Centro di Manutenzione, il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori dell'Anas S.p.A Struttura Territoriale Emilia Romagna;

SENTITO

- Il parere favorevole Direttore Lavori
- Il parere favorevole Responsabile Unico Procedimento
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* divieto di transito su SS 16 ADRIATICA dal km 147+100 al km 154+500, Divieto di transito a tutti i mezzi con massa superiore alle 15 tonn, a partire dal 18/08/2025 fino al 7/09/2025 nella fascia oraria dalle 07:00 alle 21:00; interesserà tutti veicoli che trasportano merci con massa complessiva superiore a 15t tranne mezzi di soccorso.

Più specificatamente, a parziale e temporanea modifica dell'ordinanza n. 703/2025/BO (prot. Anas n. CDG.0523153.U del 13/06/2025), si dispone, dalle ore 06:00 del giorno 18/08/2025 alle ore 24:00 del 07/09/2025 lungo la SS16 "Adriatica", dal km 147+100 al km 154+500, il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 15 tonnellate, nella fascia oraria 07:00-21:00, ad esclusione dei mezzi di soccorso, dei mezzi adibiti al trasporto di persone e dei mezzi d'opera diretti ai cantieri Anas ubicati lungo la SS16 "Adriatica" e la SS67 "Tosco Romagnola", ovvero di quelli adibiti ad attività di pronto intervento, in quanto funzionali alle attività cui sono demandati, all'uopo dirottando i veicoli suddetti come segue:

a) i veicoli provenienti da Sud lungo la SS 16 ADRIATICA all'altezza del km. 154+500 circa dovranno percorrere lo svincolo della SS 3bis TIBERINA e procedere in direzione Cesena, giunti all'altezza del km.

228+800 circa della SS 3bis TIBERINA dovranno immettersi nello svincolo di interconnessione con l'Autostrada A14 in direzione Nord e proseguire verso la diramazione con la A/14Dir per raggiungere Ravenna all'altezza del km. 147+100 circa della SS 16 ADRIATICA;

b) i veicoli provenienti da Nord lungo la SS 309Dir ROMEA e lungo la SS 16 ADRIATICA all'altezza del km. 147+100 della SS 16 ADRIATICA dovranno immettersi nello svincolo di interconnessione con la A14/Dir per poi procedere in direzione Nord dove all'altezza dello Svincolo A14-A14/Dir dovranno proseguire in direzione Sud e giunti all'altezza dello svincolo di Cesena Nord dovranno uscire e percorrere lo svincolo della SS 3bis TIBERINA al km. 228+800 circa per raggiungere Ravenna all'altezza del km. 154+500 circa della SS 16 ADRIATICA.

Resta confermato che sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi d'opera diretti ai cantieri ANAS ubicati lungo la SS 16 "Adriatica" e la SS 67 "Tosco-Romagnola", ovvero quelli adibiti ad attività di pronto intervento, in quanto funzionali alle attività cui sono demandati.

Permangono i disposti di cui alla precedente ordinanza n. 703/2025/BO (prot. Anas n. CDG.0523153.U del 13/06/2025) che non risultino in contrasto con il presente disposto, restando inteso che la predetta ordinanza torna ad essere pienamente efficace decorso il tempo di attuazione dello stesso. Vigè altresì il divieto assoluto al transito di trasporti eccezionali i cui limiti siano in contrasto con il presente disposto e succ..

Per quanto concerne le esigenze di regolazione della viabilità a livello locale, con specifico riferimento alla categoria di trasporti interessata dal presente provvedimento, il Servizio Mobilità e Viabilità del Comune di Ravenna provvederà all'adozione di apposite ordinanze così come illustrato nel corso del Comitato Operativo Viabilità (COV) tenutosi in data 08/08/2025.

Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi d'opera diretti ai cantieri ANAS ubicati lungo la SS 16 "Adriatica" e la SS 67 "Tosco-Romagnola", ovvero quelli adibiti ad attività di pronto intervento, in quanto funzionali alle attività cui sono demandati.

La presente Ordinanza sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica, indicante obblighi, divieti e limitazioni, provvista di dispositivi luminosi. Eventuali temporanee intervenute modifiche al disposto saranno divulgate tramite la SOT (Sala Operativa Territoriale) dell'Anas S.p.A, che, per il tramite degli operatori ad essa assegnati, si accerterà dell'avvenuta informativa agli Enti e Amministrazioni territorialmente competenti. Resta obbligo dell'Autorità Portuale e per essa dell'impresa appaltatrice Acmar s.c.p.a. con sede in via Villa Glori 4, 48121 Ravenna (RA), P.IVA 00070280391, l'installazione di tutta la segnaletica necessaria, nel rispetto del vigente Codice della Strada, del corrispondente Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, anche secondo gli schemi segnaletici di cui al DM 10.07.02, opportunamente adattati all'effettivo stato dei luoghi, rimanendo unica responsabile del mantenimento in perfetta efficienza della stessa e del relativo controllo a mezzo del proprio personale (recapito referente geom. Matteo Castagnoli - cell: 349/1912150). L'Autorità Portuale e per essa l'impresa appaltatrice Acmar s.c.p.a. con sede in via Villa Glori 4, 48121 Ravenna (RA), P.IVA 00070280391 dovrà, inoltre, assicurare tutti gli oneri derivante dall'applicazione del D.Lgvo 81/08 e ss.mm.ii., per maestranze, tecnici ed attrezzature impiegate, anche in più turni di lavoro, nonché del Decreto Interministeriale del 04.03.13, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. A tal proposito, con i tecnici all'uopo preposti, provvederà a vigilare sulla corretta attuazione ed il rispetto della presente ordinanza, evitando errati comportamenti e/o inadempienze delle maestranze e del personale impiegate/o,

nonché, in relazione ad eventuali stati emergenziali in atto sull'intero territorio nazionale, sulla corretta attuazione e rispetto dei disposti governativi vigenti e successivi/correlati protocolli, quali, tra l'altro, quelli tra Governo, Parti Sociali e Datoriali. Analogamente, è fatto obbligo di rispettare rigorosamente eventuali disposti che dovessero essere emessi in relazione a fermi cantiere in concomitanza di temperature estreme; in tal caso dovrà essere sospesa ogni attività di cantiere in contrasto con i predetti disposti. Con l'attivazione della presente ordinanza l'Autorità Portuale e per essa l'impresa Acmar s.c.p.a. con sede in via Villa Glori 4, 48121 Ravenna (RA), P.IVA 00070280391, è pertanto indicata quale unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, nonché di negligenza delle proprie maestranze, sollevando l'Anas S.p.A ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria che dovesse derivare. In assenza della modifica temporanea della segnaletica, resterà valido il precedente disposto dell'Ordinanza n. 703/2025/BO, prot. CDG. 0523153.U del 13/06/2025.

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del Codice della Strada.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(NICOLA PRISCO)